



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Prot. N. 2406
Del 03 MAG. 2024

COPIA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N. 160 del Registro generale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 02.05.2024 N. 56

OGGETTO: Adesione invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex art. 2 e ss. D.L. n. 132/2014, convertito in Legge n. 162/20214 – Affidamento incarico legale all'avv. Valentino Auletta con Studio Legale in Garaguso (MT) - CIG: B17F36E281

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 05.01.2024, prot. 072, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio II-Amministrativo e Affari Generali;

VISTO il T.U.E.L., di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale, esecutiva come per legge, n. 44 del 28/12/2023, avente oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2024/2026";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale, esecutiva come per legge, n. 45 del 28/12/2023, avente oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e dei suoi allegati";

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:

- **art 6 bis legge 241/90:** "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale", art. 6 DPR 62/2013: "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
- **art. 6 DPR 62/2013:** "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
- **art 7 DPR 62/2013:** "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza; sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza".

ATTESO che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

RICHIAMATI:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 – Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'Intesa, conclusa in sede di Conferenza unificata in data 24 luglio 2013, tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 72 del 11 settembre 2013; - gli interventi interpretativi forniti, in materia, dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- le Linee guida fornite in materia dall'ANCI, pubblicate il 7.11.2012;
- le Disposizioni anticorruzione Anci, pubblicate il 28.03.2013;
- l'Informativa Anci su adozione del piano triennale della corruzione, pubblicata il 23.01.2014;
- le linee guida per la predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023/2025, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 30.11.2022.
- il Piano Integrato Attività Organizzazione-PIAO 2024/2026, approvato con D.G.C. n. 9 del 25.01.2024;

DATO ATTO che il contraente si assume ogni responsabilità in ordine al rispetto della normativa suindicata ed in particolare agli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Adotta la seguente determinazione:

Premesso che con deliberazione n. 41 del 18.04.2024, la Giunta Comunale deliberava:

- di aderire al procedimento di negoziazione assistita ex art 2 e sgg. D.L. 132/2014 per individuare le soluzioni alla controversia rappresentata dall'Avv. Piermario Pancaro con Studio Legale in Nova Siri, con la nota acquisita in atti al prot. 1782 dell'8.04.2024;
- di autorizzare sin da ora il Sindaco ad aderire all'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex art. 2 e sgg. D.L. 132/2014 ed a sottoscrivere la procura e l'adesione alla procedura di negoziazione assistita ed atti successivi collegati;
- di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa, nominato RUP per il procedimento, l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti necessari a dare attuazione al presente provvedimento, affidando un incarico legale ad un professionista esterno, in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità, per l'assistenza e difesa giudiziale dell'Ente nel suindicato giudizio, con correlata assunzione del relativo impegno di spesa nonché la sottoscrizione del disciplinare di incarico con il legale individuato.
- di assegnare al Rup la somma di € 1.173,13 presente sul capitolo 1123.10 del bilancio di previsione 2024-2026, competenza 2024, da utilizzarsi per l'affidamento dell'incarico legale per la fase di negoziazione;

Considerato che tra il personale interno vi è assenza di professionalità abilitate al patrocinio legale e che pertanto occorre individuare un professionista esterno cui affidare la difesa legale dell'Ente;

Ritenuto di dover provvedere in merito e con ogni urgenza, nel rispetto di quanto stabilito con la Delibera di G.C. n. 41 del 18.04.2024, per garantire gli adempimenti nei tempi previsti per la procedura di cui al D.L. 132/2014, ex art 2 e ss.;

Preso atto che le disposizioni del nuovo codice dei contratti, come emergono dagli articoli 13-comma 2 e 56 del D.lgs. 36/2023, escludono gli incarichi professionali dal cono di applicazione della normativa codicistica, sia per un certo margine di rapporto fiduciario che intercorre tra le parti, sia per il grado di specializzazione richiesto per l'esercizio dell'attività affidata a esterni, fermi restando l'applicazione dei Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento di cui all'articolo 5;

Dato Atto che l'attività di selezione del difensore dell'ente pubblico, non soggiacendo all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, rientra nelle ipotesi di affidamento "*intuitu personae*" (Consiglio di Stato n. 2730/12);

Vista la nota del 02.05.2024, in atti al prot. 2389 stessa data con la quale l'avv. Valentino Auletta, con Studio Legale in Garaguso (MT), in corso Vittorio Emanuele II, 53, ha dichiarato la disponibilità ad assumere l'incarico per tutelare l'Ente nella procedura di negoziazione assistita;

Considerato che l'incarico viene conferito al compenso quantificato in € 1.173,13 comprensivo di Iva al 22% per € 211,55, CA 4% per € 36,98 e spese generali 15% per € 120,60, ovvero con l'applicazione dei minimi tariffari previsti dal D.M. 147/2022;

Dato atto, altresì, che l'incarico si svolgerà in conformità al disciplinare allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Verificato che l'importo del compenso non supera i minimi tariffari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n. D.M. n. 147 del 13/08/2022 "Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012";

Considerato che al presente affidamento è attribuito il CIG: B17F36E281;

Visto lo statuto comunale, nella parte che disciplina le modalità di costituzione e di rappresentanza legale dell'ente in giudizio;

Dato atto che il rapporto tra l'Ente ed il professionista sarà regolamentato da apposita convenzione di incarico nella quale saranno stabilite e pattuite le condizioni per lo svolgimento dello stesso;

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e, in particolare, l'art. 2, comma 3, il quale stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2011 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice." e l'art. 17 che impone alle amministrazioni pubbliche di dare "la più ampia diffusione al predetto decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail, tra l'altro, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'Amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento";

Preso atto, che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in caso di violazione da parte dell'affidatario dell'incarico professionale degli obblighi previsti dal predetto Codice, il relativo contratto si intende risolto di diritto;

Evidenziato che ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni", la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", degli estremi dell'atto di conferimento, a qualsiasi titolo, di incarico di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni, per il quale è previsto un compenso, costituisce condizione per l'acquisizione di efficacia dell'atto stesso e per liquidazione dei relativi compensi;

Ritenuto, pertanto, necessario pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente", con contenuti di cui all'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, quale condizione di efficacia del provvedimento stesso;

Visto il vigente Testo Unico degli Enti Locali — Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

D E T E R M I N A

1. **Di dare atto** che le premesse di cui al presente atto sono parte integrante e sostanziale dello stesso e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i..
2. **Di affidare**, per le motivazioni illustrate in premessa, la tutela dell'Ente nel procedimento di negoziazione assistita ex art. 2 e ss D.L. 132/2014, all'avv. Valentino Auletta del Foro di Matera, con Studio legale in Garaguso (MT), Corso Vittorio Emanuele II, 53 – PEC auletta1204@cert.avvmatera.it.
3. **Di dare atto** che per l'affidamento al difensore incaricato è riconosciuto l'importo di € 1.173,13 comprensivo di Iva al 22% per € 211,55, CA 4% per € 36,98 e spese generali 15% per € 120,60.
4. **Di impegnare** ed imputare la somma di € 1.173,13 al Cap. 1123.10 del Bilancio 2024.
5. **Di dare atto** che:
 - a. l'incarico si svolgerà in conformità al disciplinare allegato al presente atto, che è parte integrante e sostanziale dello stesso;
 - b. alla spesa complessiva di € 1.173,13 si farà fronte con i fondi di Bilancio Comunale, con imputazione al capitolo Cap. 1123.10;
 - c. il codice CIG per il presente affidamento, attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, è: B17F36E281 in attuazione degli artt. 2, comma 3, e 17 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in caso di violazione, da parte dell'affidatario del presente incarico professionale, degli obblighi previsti dal predetto Codice, il contratto è risolto di diritto;
 - d. il presente provvedimento diverrà esecutivo ed avrà efficacia successivamente al visto (ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267) del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria e la regolarità contabile;
 - e. la presente Determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line ai sensi dell'art. 3, comma 54, della Legge n. 244/07.
6. **Di impegnare**, ai sensi dell'art. 183, comma 1[^], del D.L.gs. n. 267/2000, la somma necessaria di Euro 1.173,13 ed approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM del 28/12/2011:

Registrazione:

<input checked="" type="checkbox"/>	Impegno di spesa	€	1.173,13
<input type="checkbox"/>	Accertamento di entrata	€	
	Totale	€	1.173,13
	Data		02/05/2024
	Cap. n.		1123.10

Anno di imputazione			Anno di pagamento		
1	2024	€ 1.173,13	2024	€ 1.173,13	
2		€		€	
3		€		€	
4		€		€	
5		€		€	
		€ 1.173,13		€ 1.173,13	

7. **Dare Atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo ed avrà efficacia successivamente al visto (ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267) del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria e la regolarità contabile.
8. **Di dare atto** che si procederà alla liquidazione delle competenze spettanti al legale incaricato in base alle fasi processuali effettivamente concluse.
9. **Di notificare** la presente determinazione al professionista incaricato che dovrà sottoscriverla per accettazione.
10. **Di trasmettere** copia della presente determinazione all' Ufficio Protocollo perché provveda:
 - alla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio online del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 - alla consegna all'Ufficio Finanziario per i provvedimenti di competenza;
 - all'invio all'avv. Valentino Auletta a mezzo pec: auletta1204@cert.avvmatera.it

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI**
F.to Dott.ssa. Liliana SANTAMARIA

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

(Art. 147/bis D.Lgs. n. 267/2000 ex art. 3 L. 213/2012)

Colobrarò, lì

**Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to dott.ssa Liliana Santamaria**

**VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e Art. 147/bis D.Lgs. n. 267/2000 ex art. 3 L. 213/2012)

Colobrarò, lì

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dott.ssa Rosa Cavallo**

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'albo dell'ente il **03 MAG. 2024**
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. - n. 313 reg.

Colobrarò, lì **03 MAG. 2024**



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO D'UFFICIO

Colobrarò, lì **03 MAG. 2024**



**Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Liliana SANTAMARIA**